



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Molo Marullo, n. 06 - Telefono 090/9281110 - Numero Blu 1530

e-mail: cpmilazzo@mit.gov.it – pec: cp-milazzo@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/milazzo

ORDINANZA N. 30/2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo :

- VISTO** il Decreto Interministeriale datato 2 marzo 2012 n.79 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente, concernente *“Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente l' *“Istituzione dell'area marina protetta denominata “Capo Milazzo”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 novembre 2018 n.153, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente l' *“Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta “Capo Milazzo”*;
- VISTO** il Disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'area marina protetta *“Capo Milazzo”*;
- VISTO** l'art. 19 della legge 06 dicembre 1991, n.394 (*Legge quadro sulle Aree Marine Protette*);
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante *“Disposizioni per la difesa del mare”*;
- VISTA** la legge n.1085 del 27.12.1977 concernente *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 1972)*;
- VISTO:** il dispaccio prot. n°28629 del 27.03.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante *“Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale del 02.03.2012 – Misure generali per limitare o*

vietare il transito di navi mercantili, finalizzato alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”;

VISTA la nota prot. n. 39801 datata 30.04.2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “*Articolo 1 del decreto interministeriale del 02 marzo 2012*”;

VISTA la nota prot. 8954 datata 03.05.2012 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, recante “*Decreto interministeriale del 02 marzo 2012-Protezione delle aree sensibili nel mare territoriale in relazione al transito delle navi e provvedimenti di attuazione*”;

VISTA la Circolare prot. n. 13147 datata 15.07.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto l’“*Ambito di applicazione del decreto Clini-Passera alle unità da diporto c.d. Super yachts.*”

VISTI gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTI gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTA la propria Ordinanza n°58/2016 del 07 Dicembre 2016, che disciplina la navigazione delle unità navali in arrivo e partenza dal porto di Milazzo, nonché nella giurisdizione di propria competenza;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti mirati alla salvaguardia della sicurezza della navigazione, alla conservazione delle risorse biologiche del mare ed alla protezione dell’ambiente marino;

CONSIDERATO che il porto di Milazzo, oltre ai collegamenti di linea a carattere locale, è interessato da un costante traffico di navi petroliere che transitano nelle acque antistanti il predetto scalo;

RITENUTO opportuno definire per la fascia di mare esterna al perimetro dell’AMP di Capo Milazzo, limiti di distanza differenti da quelli imposti dal predetto Decreto Interministeriale 2 marzo 2012, anche in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio, al fine di coniugare gli aspetti di sicurezza della navigazione ed ambientali con le esigenze di regolarità dei traffici di linea e non in ambito, così come previsto nella circolare prot. n°39801 del 30.04.2012;

VISTA la nota in data 10.08.2020 assunta al prot. n. 17977 dell’11.08.2020, con la quale l’A.M.P. “Capo Milazzo”, nell’esprimere il proprio parere favorevole ha

evidenziato la necessità di attivare un monitoraggio ambientale concernente il futuro impatto della navigazione delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dell'area marina protetta al fine di adottare eventuali provvedimenti mirati alla conservazione delle risorse biologiche del mare ed alla protezione dell'ambiente marino;

RITENUTO comunque imprescindibile garantire e/o assicurare il regolare e sicuro collegamento tra l'arcipelago eoliano ed il porto di Milazzo;

VISTA la documentazione agli atti di questo Ufficio;

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato Regolamento per limitare o vietare il transito delle navi mercantili al fine della protezione di aree sensibili nel mare territoriale e segnatamente dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", che fa parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata, inoltre, mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e la pubblicazione sul sito web istituzionale, nonché attraverso l'opportuna diffusione agli interessati.

Articolo 4

La presente Ordinanza **entra in vigore dal 24 agosto 2020** e contestualmente sono abrogate ogni altre disposizioni in contrasto con la stessa.

Milazzo, lì 18.08.2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco TERRANOVA

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO DELLE UNITA' SUPERIORI ALLE 500 GT NEI PRESSI DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO MILAZZO"

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

1. **Area Marina Protetta:** l' Area Marina Protetta denominata "Capo Milazzo" istituita con Decreto Ministeriale del 17 Maggio 2018; detta zona è rappresentata nell'allegato 1, stralcio di carta nautica, n. 246 che è parte integrante del presente Regolamento;
2. **Fascia precauzionale:** zona di mare che si estende per un raggio di 2 (due) miglia misurati a partire dal perimetro esterno dell'area marina protetta "Capo Milazzo".

Articolo 2 (Campo di applicazione)

a) Sono soggetti agli obblighi previsti dal presente disciplinare:

- Le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda o equivalente in GT, indipendentemente dalla loro bandiera, fatte salve quelle che svolgono attività diportistica, sia privata che commerciale.

b) Sono escluse dagli obblighi previsti dal presente disciplinare:

- Le navi da guerra o navi da guerra ausiliarie;
- Le navi da carico e passeggeri con stazza lorda inferiore a 500 TSL;
- Le navi senza propulsione meccanica;
- Le navi in legno di costruzione primitiva;
- Le unità da pesca;
- Le unità da diporto ad uso privato;
- Le unità da diporto ad uso commerciale, fatto salvo il possesso delle comunicazioni presentate dal comandante e del proprietario/armatore all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano nelle seguenti modalità :
 - Dichiarazione nella quale venga asserito che l'unità navale, effettui di fatto una navigazione di mero diporto (con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso), ovvero una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio);

- Nell'ipotesi in cui venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l'unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata, con allegato il nuovo contratto di noleggio, all'Autorità Marittima del primo porto di approdo.

Articolo 3

(Individuazione dell'area marina protetta)

L'area marina protetta "Capo Milazzo", è compresa tra i punti di coordinate indicate nella tabella di cui all'"Allegato 1", e graficamente riportata nella carta nautica n. 246 , indicata in "Allegato 2".

Articolo 4

(Disciplina della navigazione, sosta ed ancoraggio)

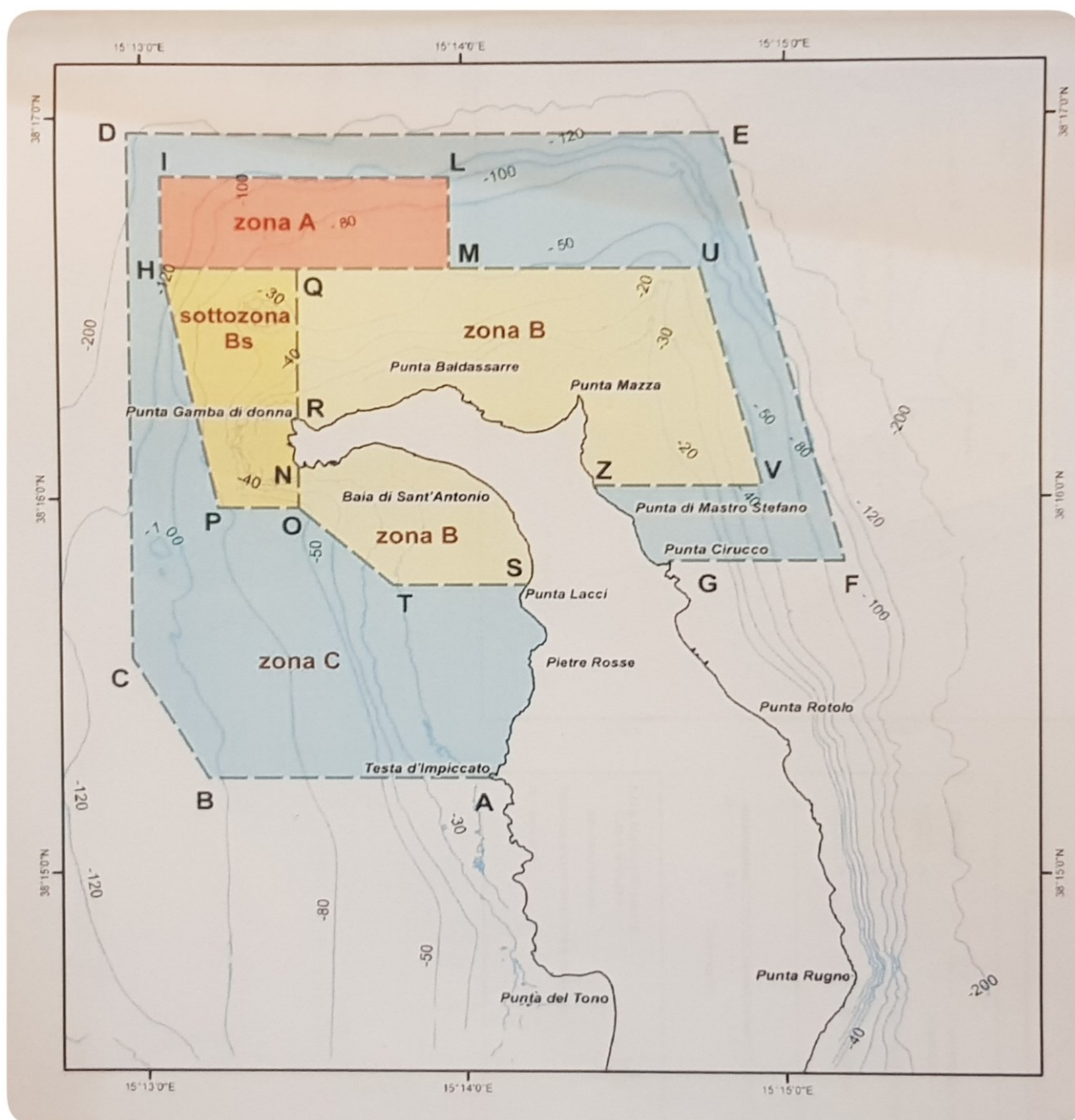
In parziale deroga ai generali divieti previsti dall'art.1, comma 1, del D.M. del 02 Marzo 2012, n.79, la navigazione nella *fascia precauzionale*, così come definita nel precedente articolo 1, è consentita e disciplinata come segue:

- Le navi mercantili adibite al trasporto di passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda che effettuano il servizio di linea passeggeri e Ro-Ro tra l'arcipelago eoliano e il porto di Milazzo, dirette o in uscita dal porto, possono transitare entro la *fascia precauzionale* procedendo ad una distanza minima di 0.6 (zero/sei) miglio nautico dal perimetro esterno dell'A.M.P. "Capo Milazzo".
- Le navi mercantili adibite al trasporto merci superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, che effettuano rotte di avvicinamento o uscita, da e per il porto di Milazzo, ivi compresi i Pontili della Raffineria di Milazzo ed i punti di ancoraggio in rada, dovranno procedere ad una distanza minima di 1,5 (uno/cinque) miglia nautiche dal perimetro esterno dell'A.M.P.
- Le navi mercantili adibite al trasporto merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, che effettuano il semplice transito in prossimità dell'area in parola, dovranno procedere ad una distanza minima di 2 (due) miglia nautiche dal perimetro esterno dell'A.M.P. tenendosi al di fuori della *fascia precauzionale*.

Art. 5

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente esplicitato dal presente regolamento, valgono le disposizioni di cui al citato Decreto Interministeriale del 2 marzo 2012, nonché, ogni altra prescrizione prevista nel decreto istitutivo, nella legge quadro sulle aree marine protette, nonché, nel disciplinare della citata AMP.



Punto	Latitudine	Longitudine
A in costa	38° 15' 14.97" N	15° 14' 04.46" E
B	38° 15' 15.07" N	15° 13' 11.49" E
C	38° 15' 34.34" N	15° 12' 57.34" E
D	38° 16' 57.78" N	15° 12' 57.59" E
E	38° 16' 57.56" N	15° 14' 48.52" E
F	38° 15' 49.78" N	15° 15' 11.66" E
G in costa	38° 15' 49.85" N	15° 14' 38.95" E
Z in costa	38° 16' 02.03" N	15° 14' 24.83" E
V	38° 16' 01.97" N	15° 14' 56.29" E
U	38° 16' 36.49" N	15° 14' 44.65" E
M	38° 16' 36.58" N	15° 13' 57.47" E
L	38° 16' 50.86" N	15° 13' 57.52" E
I	38° 16' 50.96" N	15° 13' 03.64" E
H	38° 16' 36.69" N	15° 13' 03.60" E
P	38° 15' 58.59" N	15° 13' 13.72" E
O	38° 15' 58.57" N	15° 13' 28.80" E
T	38° 15' 46.13" N	15° 13' 46.51" E
S in costa	38° 15' 46.08" N	15° 14' 12.05" E

